PROVINCIA di FIRENZE

# "ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICPALE UNICA "IMU" PER L'ANNO 2015, COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 30/07/2015"

La IMU è una <u>imposta a carico del possessore dell'immobile</u> e il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 dispone che, "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, <u>uno costituito dal possesso di immobili</u> e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone

- > dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- 🕨 e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), .......,
- e nella tassa sui rifiuti (TARI) .........."

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

PROVINCIA di FIRENZE

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono equiparate all'abitazione principale e quindi esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 e succssive modifiche ed integrazioni:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
- 2) l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.".

PROVINCIA di FIRENZE

Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

PROVINCIA di FIRENZE

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2015, avente ad oggetto, "*IMU 2015 – Approvazione aliquote e detrazioni*.", ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA E DETRAZIONE
Abitazioni principali categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze come individuate dalla normativa statale (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40% con detrazione €. 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,95% con detrazione €. 200,00
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,87%



PROVINCIA di FIRENZE

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA E DETRAZIONE
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,87%
Immobili locati	0,87%
Altri immobili	0,95%

SI PRECISA CHE, AI FINI DEL CORRETTO CALCOLO DELL'IMPOSTA IMU E PER UNA SUA ESATTA APPLICAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI, È NECESSARIO CONSULTARE IL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IMU, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 10/04/2014, COSÌ COME MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 30/07/2014.